

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 14 ottobre 2021, n. 424

VAS-1200-VAL L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, comprensivo della sezione gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e del Piano Regionale delle Bonifiche delle aree inquinate - Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva di Valutazione d'Incidenza - PARERE MOTIVATO.

la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

VISTO l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016"*

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 *"Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n.1518 *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

VISTO il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato *"Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA"*, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

VISTA la DGR del 08.04.2016 n.458, con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

VISTA la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazione Ambientale per la durata di tre anni;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021, avente ad oggetto *"Revoca conferimento incarichi direzione sez. dipartimento GR deliberazione G.R. 25 febbraio 2020 n. 211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della GR"*;

VISTA la Determinazione n.2 del 28/01/2021 codice cifra 006/dir/2021/00002 avente oggetto: *"Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021 n. 85 "Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento GR Deliberazione GR 25 febbraio 2020 n. 211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della GR Atto di indirizzo del direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale di Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale - Ulteriore proroga degli incarichi dirigenti di Servizio"*;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.156 del 15/04/2021, con cui è stato prorogato per la durata di un anno, sino al 21/05/2022, l'incarico di Posizione Organizzativa denominata *"Coordinamento VAS"* conferito alla dott.ssa Simona Ruggiero, funzionario amministrativo di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.1424 dell'01/09/2021, avente ad oggetto: *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale"*, con cui è stata disposta l'ulteriore proroga sino al 30.09.2021 gli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento in scadenza;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla Parte II, alla Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi;

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale del 12/04/2001 n.11 e ss.mm.ii., “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, con particolare riferimento all’art.6 relativo alla Valutazione d’Incidenza.

Premesso che:

- con le note prot.AOO_90-005094 del 03/05/2017 e prot.AOO_90-005197 del 04/05/2017 (acquisite rispettivamente in data 10/05/2017 al n.4568 e in data 22/05/2017 al n.4954 di protocollo di questa Sezione regionale) la Sezione regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica – Servizio Gestione Rifiuti - presentava, in qualità di autorità procedente, l’istanza di avvio della procedura di VAS, comprensiva di VINCA, del Piano regionale in oggetto e comunicava alla Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali, in qualità di autorità competente VAS ed ai soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati (di seguito denominati SCMA) individuati ai sensi degli artt.5-6 della L.R.n.44/2012 ss.mm.ii., l’avvio della fase di consultazione preliminare VAS, indicando il link al Portale regionale ambientale cui accedere per visionare la relativa documentazione (http://www.sit.puglia.it/auth/portal/portale_orp/Osservatorio+Rifiuti/Osservatorio+Rifiuti+Cittadino/PRGRU/OrpCittadinoWindow?entity=normativa&action=2§ion=PRGRU), unitamente alle modalità ed ai termini (30 giorni) per l’invio di osservazioni e contributi da parte dei SCMA;
- con nota prot. AOO_090_7100 del 13/06/2017, la Sezione regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica comunicava gli esiti della suddetta fase di consultazione preliminare, trasmettendo il link di accesso al Portale Ambientale regionale cui accedere per visionare i contributi pervenuti (<http://www.pugliacon.sit.puglia.it/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/VAS/Piani/OSSERVAZIONIPRELIMINARIVAS.rar>), sintetizzati nel file della tabella allegata alla medesima nota;
- con nota prot. AOO_090-7886 del 05/07/2017, acquisita in data 10/07/2017 al n.6802 di protocollo di questa Sezione regionale, la Sezione regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica rappresentava che nel termine indicato per la consultazione preliminare VAS risultavano pervenuti n.23 osservazioni/contributi, tra cui segnalazioni di necessità di estendere la consultazione ad altri soggetti, pertanto provvedeva a comunicare ai destinatari la riapertura dei termini della consultazione preliminare per ulteriori 30 giorni, sino al 5 agosto 2017;
- con nota prot. AOO_090_9929 del 24/08/2017, acquisita in data 01/09/2017 al n.8387 di protocollo di questa Sezione regionale, la Sezione regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica trasmetteva gli esiti delle osservazioni/contributi pervenuti dai SCMA a seguito della riapertura dei termini della consultazione preliminare disposta con la succitata nota prot. 7886/2017;
- con nota prot. AOO_090/12925 del 4/10/2018, acquisita in data 5/10/2018 al n.10586 di protocollo di questa Sezione regionale, la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifiche comunicava all’autorità competente VAS ed ai SCMA:
 - l’avvenuta adozione della proposta di piano, comprensiva del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, da parte della Giunta regionale con Deliberazione n.1482 del 2/8/2018 (BURP N.125 del 28/09/2018);
 - l’avvio della fase di consultazione pubblica VAS, con l’indicazione dei link al sito web regionale della trasparenza (<http://trasparenza.regione.puglia.it> – sezione “Provvedimenti”) e al Portale Ambientale regionale (<http://ecologia.regione.puglia.it> – sezione “Normativa” voce “PRGU” ovvero “Bonifica”) cui accedere per visionare gli elaborati di piano, nonché delle modalità ed i termini per la trasmissione delle osservazioni;
- l’avvio della suddetta consultazione è stata resa nota al pubblico con apposito Avviso sul BURP N.128 del 04/10/2018;
- con nota prot. n. AOO_090/12222 del 6/8/2021, acquisita in data 17/08/2021 al n. 11989 di protocollo

di questa Sezione regionale, la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifiche, in qualità di autorità procedente, trasmetteva a questa autorità competente la seguente documentazione:

- CARTELLA A: istanze e pareri pervenuti nella fase di consultazione pubblica da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale, degli Enti territorialmente interessati e del Pubblico Interessato;
 - CARTELLA B: Rapporto Ambientale comprensivo dello Studio di Incidenza
 - CARTELLA C: Report Osservazioni in cui sono riportate una breve sintesi dell'osservazione ed il relativo stato di recepimento nei documenti di Piano;
- con la medesima nota prot. 12222/2021 si rappresentava:
 - *“in seguito a osservazioni e suggerimenti pervenuti, unitamente ai pareri dei soggetti Competenti in materia ambientale, degli Enti territoriali interessati e del MITE, nonché in seguito alle rispettive controdeduzioni, questa Sezione di concerto con la Direzione del Dipartimento ha provveduto ad aggiornare tutti i documenti del Piano in materia di gestione dei urbani comprensivo della sezione gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico integrato e del Piano delle bonifiche delle aree inquinate ed il relativo Rapporto Ambientale. Altresì questa Sezione, con il supporto del Dipartimento ha aggiornato tutti i documenti di pianificazione alle recenti Direttive Ue che sono state recepite nell'ordinamento italiano con i D.Lgs. nn. 116/2020, 118/2020, 119/2020 e 121/2020 modificando radicalmente il Testo Unico Ambiente specialmente nella parte dedicata alla disciplina sui rifiuti e la normativa in materia di discariche”*,
 - *“in considerazione dell'imminente pubblicazione della Deliberazione di AREA relativa alla definizione degli impianti “minimi” ovvero degli impianti ritenuti indispensabili alla chiusura del ciclo dei rifiuti sul territorio, i documenti di Piano sono in corso di definizione relativamente a tale ultimo aspetto. Ci si riserva pertanto di trasmettere tutti gli elaborati dello strumento di pianificazione con separata nota”*;
 - con nota prot. n. AOO_090/13840 del 23/09/2021, acquisita in data 28/9/2021 al n.13965 di protocollo di questa Sezione regionale, la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifiche, trasmetteva gli elaborati di Piano aggiornati secondo quanto indicato nell'anzidetta nota prot.12222/2021;
 - con nota prot. n. AOO_009/7297 del 23/09/2021, acquisita in data 23/9/2021 al n.13757 di protocollo di questa Sezione regionale, il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana invitava questa Sezione a dare precedenza all'istruttoria tecnica volta all'espressione del parere motivato di VAS del piano in oggetto *“in ragione della necessità di garantire il termine del 31 dicembre 2021 per la relativa approvazione da parte del Consiglio regionale ex l.r. n. 24/2012 e smi, atteso che l'aggiornamento del piano rappresenta una condizione abitante 2.6, necessaria per accedere alle risorse per lo sviluppo dell'economia circolare, come espressamente indicato dal Ministro del Mite (nota prot. n. 10134 del 14 maggio 2021)”*;
 - con nota prot. AOO_009/7756 del 12/10/2021, acquisita in pari data al n.14730 di protocollo di questa Sezione, il Direttore del Dipartimento regionale “Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana” invitava le Sezioni regionali “Ciclo dei Rifiuti e Bonifica” e “Autorizzazioni Ambientali”, per quanto di rispettiva competenza a *“voler assicurare la presentazione in Giunta regionale della proposta di D.G.R. avente ad oggetto l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e del Piano Regionale dei Rifiuti Speciali per la seduta calendarizzata per la data del 18 ottobre 2021....al fine di garantire il rispetto del termine ultimo del 31 dicembre 2021 per la relativa approvazione del PRGRU da parte del Consiglio Regionale ai sensi di quanto prescritto dalla l.r.24/2012....indispensabile per il soddisfacimento della condizione abilitante 2.6., necessaria per accedere alle risorse per lo sviluppo dell'economia circolare previste nell'ambito del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi europei afferenti la politica di coesione, come già rappresentato nella nota del Ministero della Transizione Ecologica prot.10134 del 14 maggio 2021 allegata alla presente”*;
 - con nota prot.AOO_089-14866 del 14/10/2021, avente ad oggetto: *“ID_1200_VASL.R.44/2012 ss.mm.ii. e Regolamento di attuazione n.18/2013 ss.mm.ii. Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) della Puglia, comprensivo del Piano regionale di bonifica dei siti inquinati. Valutazione di Incidenza Ambientale – Parere”*, il competente Servizio regionale VIA/VINCA ha trasmesso il parere endoprocedimentale di Valutazione d'Incidenza, con prescrizioni, relativo alla pianificazione in oggetto;

Tanto premesso, dato atto che

- nell'ambito della presente procedura VAS:
 - l'*Autorità procedente* è la Sezione regionale "Ciclo Rifiuti e Bonifiche", afferente al Dipartimento regionale "Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana", ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. f), della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.;
 - l'*Autorità competente VAS* è la Sezione Autorizzazioni Ambientali, afferente al Dipartimento regionale "Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", ai sensi dell'art.4, comma 2, della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. il Piano in oggetto è altresì sottoposto alla Valutazione di Incidenza, in virtù della presenza di Siti della Rete Natura 2000 nel territorio regionale oggetto del Piano di che trattasi;
- i sensi dell'art.6, comma 1-bis lett. a) della L.R.n.11/2001 ss.mm.ii. l'*Autorità competente per la Valutazione di Incidenza* per i "piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti" è il Servizio regionale VIA/VINCA, afferente alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- ai sensi dell'art.17 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., la Valutazione Ambientale Strategica comprende la Valutazione di Incidenza.

Considerato che

- con **Determinazione del dirigente dell'Ufficio V.A.S. n. 433 del 13.09.2010**, si rendeva il parere motivato del Piano Regionale delle Bonifiche con le seguenti osservazioni e condizioni:
 - *"Degli esiti della fase di consultazione e in particolare modo delle motivazioni per le quali alcuni aspetti osservati sono stati ritenuti non inerenti si dovrà dare atto nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.."*
 - *Nell'ottica della non duplicazione delle valutazioni, ai sensi del comma 4 dell'art.11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si ritiene condivisibile tale affermazione a condizione che il DAC sia una mera attuazione del piano in esame oggetto di VAS e non apporti variazioni al piano sovraordinato. Si sottolinea inoltre la necessità che il monitoraggio venga avviato e accompagni tutta la fase attuativa del piano. Tale circostanza deve essere riportata nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.."*
 - *si prescrive di integrare l'elenco degli indicatori di contesto con i seguenti:*
 - concentrazione nell'aria di sostanze inquinanti
 - emissioni in atmosfera
 - concentrazione nell'ambiente idrico (corpi idrici superficiali, sotterranei, acque costiere) di sostanze inquinanti
 - prelievi d'acqua ad uso potabile
 - presenza di pozzi, in particolare ad uso potabile
 - uso del suolo, con particolare riferimento alle aree di naturalità e alle aree degradate
 - presenza di cave
 - presenza di aree a rischio idrogeologico exPAI
 - presenza di aree protette
 - presenza di aree SIC/ZPS
 - presenza di beni culturali (architettonici/archeologici/paesaggistici) vincolati
 - presenza di impianti di trattamento rifiuti
 - quantità di rifiuti avviati a recupero e smaltimento
 - quantità di rifiuti conferiti in discarica
 - tasso di mortalità per causa
 - casi di contaminazione di alimenti
 - *Tali indicatori devono essere per quanto possibile popolati con dati riferiti alle aree interessate dai siti contaminati.*
 - *Al riguardo, unitamente alla Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovranno essere esplicitate le risorse necessarie e/o le modalità per dare seguito alle misure di monitoraggio indicate".*
 - *si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni al Piano di cui all'oggetto, ai fini della sola valutazione d'incidenza:*

- estendere le forme di mitigazione da osservare in caso di caratterizzazione e bonifica di siti inquinati ricadenti in Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) anche a tutto il sistema di Aree Naturali Protette della Regione Puglia ex L.R. 19/97 con riferimento ai rispettivi Piani di Gestione.
 - *si rammenta la vigenza delle misure di conservazione previste dal R.R. n. 28 del 22.12.2008 (BURP n. 200 del 23.12.2008) "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei 'Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007"*,
 - *nel caso dei Siti Rete Natura 2000 per i quali è stato redatto il Piano di gestione occorre considerare le norme in esso contenute;*
 - *nelle aree naturali protette, vigono le norme di cui alle relative leggi istitutive".*
- con **Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA/VAS n. 199 del 22 luglio 2013**, si rendeva il parere motivato del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti con le seguenti osservazioni e condizioni:
- *"degli esiti della fase di consultazione nonché delle modalità con cui tali esiti sono stati integrati nei documenti di piano o delle eventuali motivazioni per le quali alcuni aspetti osservati sono stati ritenuti non inerenti, l'organo competente all'approvazione dovrà dare atto nella dichiarazione di sintesi prevista dall'art. 17 del decreto."*
 - *"si prescrive di illustrare nei contenuti del piano o con successivi atti le modalità con cui lo stesso si coordina con gli strumenti di pianificazione subordinati e di esplicitare, in coerenza con la normativa regionale sopra richiamata, le modalità con cui dovranno essere effettuate le relative valutazioni ambientali (vas, via e vinca)."*
 - *"si osserva che sarebbe opportuno esplicitare la coerenza delle previsioni di piano con le intervenute ulteriori novità normative (dm 14/02/2013 e dm 20/03/2013) a cui fa riferimento peraltro la dgr 959/2012 di adozione del piano."*
 - *"Sebbene non si siano evidenziati impatti cumulativi, sarebbe opportuno valutare tale possibilità in ragione di quanto sottolineato a pagina 388 del Rapporto Ambientale, in merito alle misure di mitigazione: "La misura di mitigazione di carattere generale che si propone di adottare a livello di pianificazione regionale è l'integrazione delle azioni previste dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani con quelle previste dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali e dal Piano delle Bonifiche, allo scopo di prevenire potenziali impatti cumulativi sulle differenti componenti ambientali e di favorire sinergie fra le azioni previste dai diversi strumenti di pianificazione, in quanto strettamente connesse." Pertanto SI PRESCRIVE di integrare il Rapporto Ambientale con la valutazione sopra evidenziata"*
 - *"si prescrive, in coerenza con quanto prescritto al paragrafo 2.1 del presente provvedimento, che le valutazioni ambientali degli strumenti di pianificazione subordinati approfondiscano opportunamente le valutazioni svolte nell'ambito della pianificazione in oggetto"*
 - *"tuttavia non è chiara la correlazione fra tali misure presenti nel rapporto ambientale e le azioni del piano, pertanto si prescrive nella dichiarazione di sintesi, prevista dall'art. 17 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.. di dare evidenza dell'attuabilità di tali misure al fine di mitigare gli impatti e le criticità rilevate".*
 - *"inoltre, in merito alla prevenzione di potenziali impatti cumulativi con il piano regionale delle bonifiche e al piano regionale di gestione dei rifiuti speciali si prescrive di esplicitare le possibili misure di mitigazione che si intendono mettere in atto".*
 - *"si prescrive di perfezionare il set di indicatori proposto, nelle misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'art. 17 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., con ulteriori indicatori così come evidenziato, indicando anche per essi le modalità di raccolta ed elaborazione e il target di riferimento, e di esplicitare le risorse necessarie per la gestione dello stesso"*
 - *"si esprime il seguente parere per il Piano di cui all'oggetto, ai fini della sola valutazione d'incidenza:*
 - alcuni di questi siti sono dotati di Piani di gestione di cui il PRGRU, ove non abbia già provveduto in merito, deve recepire le relative NTA riferite a quanto trattato dal Piano;
 - *si rammenta la vigenza del regolamento regionale 28/2008 "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)"*

introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.” che, all’art. 5 comma 1 lettera m, prevede che in tutte le ZPS è fatto divieto di “realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliare quelli esistenti in termini di superficie, fatte salve le discariche per inerti” (punto m) e di “utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione, provenienti dai depuratori urbani e industriali, con l’esclusione dei fanghi provenienti dalle aziende agroalimentari, sulle superfici agricole e sulle superfici naturali” (punto l);

- si rammenta la vigenza dei Piani di gestione dei siti rete Natura 2000, ove redatti, e delle relative NTA;
- si prende atto del divieto, imposto dal PRGRU, di realizzare nuovi impianti o modifiche sostanziali agli stessi nei siti rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette;
- come proposto alla pag. 379 del “Rapporto Ambientale Definitivo”:
 - a. il vincolo penalizzante, relativo alle aree buffer del SIC-ZPS “Area delle Gravine” **IT 9130007** sia modificato in “escludente”;
 - b. per quel che riguarda le autorizzazioni di nuovi impianti o ampliamenti nelle aree buffer nel PRGRU sia inserita la prescrizione relativa alla realizzazione di monitoraggi post operam ambientali e sullo stato di conservazione di flora e fauna nei SIC/ZPS interessati;
 - c. sempre circa le autorizzazioni di nuovi impianti o ampliamenti nelle aree buffer nel PRGRU siano previste idonee misure di compensazione rispetto ai siti rete Natura 2000
 - nell’area buffer di estensione pari a 100 m all’esterno delle aree naturali protette regionali e nazionali, delle zone umide ai sensi del DPR 448/76 il PRGRU estenda il vincolo “escludente”;
 - per la restante fascia esterna (da 100 m a 1000 o 2000 m), il PRGRU applichi i vincoli penalizzanti utilizzando i medesimi criteri previsti per i siti rete Natura 2000, in funzione della tipologia impiantistica. In questo caso sia acquisito il parere dell’Ente di gestione dell’area naturale protetta;
 - il “Rapporto Ambientale Definitivo” sia aggiornato rispetto ai contenuti del Piano, con particolare riferimento ai livelli di prescrizione relativi ai criteri di localizzazione (tre per il RA e quattro per il PRGRU);
 - circa gli effetti in fase di cantiere il “Rapporto Ambientale Definitivo” (pag. 365) evidenzia che “anche se transitori, potrebbero essere più o meno intensi a seconda del tipo di opere e della loro localizzazione. Pertanto, laddove necessario, sarebbe opportuno prevedere adeguate misure di mitigazione. In particolare occorrerà valutare attentamente la scelta del periodo di realizzazione degli interventi in maniera tale che non coincida con la fase di nidificazione e riproduzione della fauna selvatica, organizzare i cantieri in modo da ottimizzare i trasporti dei materiali e le movimentazioni dei mezzi di lavoro, sottoporre le macchine ad adeguata manutenzione per evitare anomale emissioni acustiche e/o immissioni di sostanze inquinanti nel suolo e nei corpi idrici”. Pertanto nel PRGRU siano previste le seguenti misure di mitigazione, suggerite dallo stesso “Rapporto ambientale definitivo”:
 - a. nel caso di impianti di recupero energetico
 - per i Disturbi alla fauna per produzione di rumori e emissioni vibrazioni a causa dei macchinari, mezzi d’opera e trasporti di materiali e rifiuti causati da impianti di recupero energetico siano prescritte dal PRGRU misure di mitigazione relative a: adeguata localizzazione degli impianti lontano da aree occupate da habitat di specie; predisposizione di barriere acustiche per impianti e macchinari; utilizzazione di mezzi d’opera a basso impatto;
 - per i Disturbi alla flora e fauna per emissioni in atmosfera; alterazione della qualità dell’aria; cambiamenti climatici siano prescritte dal PRGRU misure di mitigazione relative a: l’utilizzo della migliore tecnologia di abbattimento disponibile; in sede di pianificazione provinciale la messa in relazione tra la localizzazione e l’altezza dei camini con la presenza di habitat di specie; la previsione di adeguati interventi di compensazione in relazione ai gas serra emessi;
 - per la Perdita di habitat e specie in caso di sversamento accidentale di eventuali reflui di processo sul suolo o in corpi idrici; alterazione della qualità delle acque e suolo siano prescritte dal PRGRU misure di mitigazione relative a: verifica della qualità della progettazione e gestione degli impianti in sede di Valutazione d’incidenza; un eventuale piano di recupero ambientale;
 - per i Disturbi alla fauna per transito mezzi per conferimento ed asportazione dei rifiuti sia prescritto dal PRGRU si prescriba che in sede di pianificazione provinciale possa essere valutata la possibilità di

favorire il trasporto dei rifiuti su ferro;

b. nel caso di impianti di recupero energetico

- per i Disturbi alla fauna per transito mezzi per conferimento ed asportazione dei rifiuti sia prescritto dal PRGRU si prescriba che in sede di pianificazione provinciale possa essere valutata la possibilità di favorire il trasporto dei rifiuti su ferro;
- per Impatti su flora e habitat per produzione di polveri e odori sia prescritto dal PRGRU l'utilizzo della migliore tecnologia di abbattimento disponibile e l'adeguata localizzazione degli impianti lontano da zone occupate da habitat;

c. nel caso di impianti di trattamento

- per gli Scarichi di acque meteoriche ed industriali sia prescritta dal PRGRU la previsione di adeguati sistemi di trattamento;
- per i Disturbi alla fauna per produzione di rumore e vibrazioni da impianti, macchinari e trasporti e per le Emissioni di polveri e odori sia prescritta dal PRGRU: l'adeguata localizzazione degli impianti lontano da aree occupate da habitat di specie;

d. nel caso di discariche

- per la Frammentazione habitat naturali e consumo per consumo di suolo siano previsti dal PRGRU adeguati interventi di compensazione e ripristino habitat;
- per i Disturbi alla fauna per produzioni di rumori e emissioni di vibrazioni a causa dei macchinari, mezzi d'opera e trasporti di materiali e rifiuti sia previsto l'utilizzo della migliore tecnologia per i mezzi d'opera;
- per gli Impatti su flora per produzione di polveri ed emissioni odorigene sia prevista dal PRGRU l'adeguata localizzazione degli impianti lontano da zone occupate da habitat;
- per i Disturbi alla fauna per transito mezzi per conferimento ed asportazione rifiuti nel PRGRU sia prescritto dal PRGRU che in sede di pianificazione provinciale possa essere valutata la possibilità di favorire il trasporto dei rifiuti su ferro;
- per la Perdita di habitat e specie in caso di sversamento accidentale di infiltrazione in falda di percolato; alterazione della qualità delle acque e suolo siano prescritte dal PRGRU misure di mitigazione relative a: la verifica della qualità della progettazione e gestione degli impianti in sede di Valutazione d'incidenza; un eventuale piano di recupero ambientale;
- lo "Studio di Incidenza" (pag. 362) evidenzia che la "valutazione di impatti dovuti al traffico non può essere effettuata se non in modo qualitativo, dato che, in base al dettaglio del PRGRU, non possono essere definite, a causa del livello di pianificazione del Piano stesso, alcune informazioni per poter effettuare calcoli e simulazioni. Tra le informazioni mancanti vi sono in particolare quelle necessarie ad individuare i percorsi dei trasporti: alcuni impianti saranno localizzati successivamente al PRGRU da enti di livello minore, e non può essere specificata in questa sede la destinazione dei flussi di rifiuti pugliesi da inviare fuori regione. Non sono specificate, inoltre, le modalità di trasporto (gomma, rotaia, nave)". Pertanto il PRGRU prescriba che nei Piani redatti da Enti di livello minore si inseriscano, nella valutazione di incidenza, le informazioni necessarie alla valutazione degli impatti dovuti al traffico sui siti rete Natura 2000;
- si rammenta la vigenza della L.R. 33/2009 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico";
- si rammenta la vigenza della L.R. 14/2007 e ss.mm.ii. "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia".

Preso atto:

1. della **Deliberazione della Giunta Regionale n. 617 del 29/03/2011** avente ad oggetto "Aggiornamento del Piano Regionale delle Bonifiche, Piano Stralcio – Adozione";
2. della **Deliberazione del Consiglio Regionale n. 39 del 12 luglio 2011** avente ad oggetto "Piano regionale delle bonifiche. Piano stralcio (Deliberazione della Giunta Regionale n. 617 del 29/03/2011)".
3. della **Deliberazione della Giunta Regionale n. 1346 del 22/07/2013** avente ad oggetto "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU). Conclusione della fase VAS con adeguamento dei documenti di

pianificazione a seguito della procedura di consultazione. Adozione definitiva e trasmissione al Consiglio regionale per l'approvazione del PRGRU",

4. della **Deliberazione del Consiglio Regionale n. 204 del 8/10/2013** avente ad oggetto *"Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU). Conclusione della fase VAS con adeguamento dei documenti di pianificazione a seguito della procedura di consultazione (Deliberazione di Giunta regionale n. 1346 del 22/07/2013)",*
5. della **Deliberazione di Giunta Regionale n. 1691 del 8/11/2016** con cui è stato avviato il percorso aggiornamento del PRGRU approvato con DCR 8 ottobre 2013, n. 204 finalizzato a:
 - assumere alla base dei principi ispiratori della pianificazione regionale in materia di rifiuti i principi dell'economia circolare,
 - integrare nello strumento di pianificazione regionale le modifiche normative introdotte a livello nazionale;
 - dotare la Regione Puglia di uno strumento di pianificazione in materia di rifiuti aggiornato, anche in considerazione del ritorno di esperienza sino ad oggi maturato in ordine all'effettiva efficacia del previgente PRGRU, anche al fine di consentire all'istituita Agenzia Regionale – AGER Puglia di traguardare in maniera ottimale il complesso gli obiettivi e delle attività posto in capo alla medesima dalla legge regionale 4 agosto 2016, n. 20;
6. della **Deliberazione di Giunta Regionale n. 551 dell'11/4/2017** con cui si approvano le Linee d'indirizzo strategico e gli obiettivi generali per l'aggiornamento del Piano di regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, compresa la sezione relativa alla gestione dei fanghi di depurazione provenienti dagli impianti di trattamento dei reflui urbani, nonché del Piano Regionale di Bonifica delle aree contaminate - Piano stralcio (approvato con approvato con DCR n. 39 del 12 luglio 2011), unitamente al *"Rapporto preliminare di orientamento",* comprensivo del *"Questionario per la consultazione preliminare"* e dell' *"Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territoriali e del pubblico interessato"* ai fini dell'avvio della procedura di VAS ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della LR 44/2012 e smi;
7. della **Deliberazione di Giunta Regionale n. 1482 del 02/08/2018**, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) n. 125 del 28/09/2018, si adottava la *"proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo della sezione gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e della proposta di Piano delle bonifiche delle aree inquinate"*.

VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI PIANI

L'attività tecnico-istruttoria di cui al presente provvedimento è stata svolta ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/2012 e smi sulla base della seguente documentazione:

1. gli elaborati tecnici dei Piani, così come controdedotti e modificati a seguito della consultazione pubblica ai sensi dell'art. 11 e 12 della medesima legge e trasmessi dell'Autorità procedente con nota prot. AOO_090/13840 del 23/9/2021, come di seguito composti:
 - A. PROPOSTA DI PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
 1. SEZIONE CONOSCITIVA: RIFIUTI URBANI E RIFIUTI DEL LORO TRATTAMENTO
 1. Inquadramento normativo
 2. Analisi dei flussi dei rifiuti urbani
 3. Analisi impiantistica
 4. Elaborati grafici
 2. SEZIONE PROGRAMMATICA: RIFIUTI URBANI E RIFIUTI DEL LORO TRATTAMENTO
 1. Scenario di Piano
 2. Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti
 3. Analisi dei costi dell'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti
 4. Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica
 3. PROGRAMMA REGIONALE DI PREVENZIONE DEI RIFIUTI
 4. SEZIONE CONOSCITIVA E SEZIONE PROGRAMMATICA: FANGHI DI DEPURAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1. Fanghi di depurazione del servizio idrico integrato
5. PIANO DI MONITORAGGIO
- B. PROPOSTA DI PIANO DELLE BONIFICHE DELLE AREE INQUINATE
- C. RAPPORTO AMBIENTALE COMPRENSIVO DELLO STUDIO DI INCIDENZA E DELLA SINTESI NON TECNICA
 1. Rapporto ambientale
 2. Sintesi non tecnica del rapporto ambientale
2. gli esiti della consultazione (preliminare e pubblica previste dalla procedura VAS, nonché delle altre forme di consultazione istituzionali e di partecipazione svoltesi), come di seguito illustrato:
 - La *fase di consultazione preliminare (scoping) dei SCMA*, prevista dall'art. 13 del TUA e dall'art. 9 della L.R.n.44/2012 ss.mm.ii. e finalizzata a condividere con le autorità con competenze ambientali ed enti territoriali interessati la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (d'ora in poi RA):
 - è stata avviata in data 03/05/2016 per una durata di 30 giorni come stabilito con la succitata DGR n.1691/2016, ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, trattandosi di aggiornamento di un piano già sottoposto a VAS;
 - sono stati consultati i Soggetti Competenti in materia Ambientale (art.6 L.r. 44/2012), gli enti territoriali interessati (Comuni, Città Metropolitana di Bari e Province, Enti Parco, Capitanerie di Porto, Consorzi di Bonifica etc.), il MATTM, le Regioni contermini (Basilicata, Molise, Campania e Calabria), nonché le Agenzie regionali il pubblico interessato (organizzazioni esponenziali rappresentative di interessi diffusi/collettivi, associazioni di categoria, stakeholder);
 - la documentazione di piano è stata pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia e la formulazione dei contributi da parte delle autorità è stata facilitata dalla somministrazione di un apposito questionario a risposta guidata;
 - nel termine sopra indicato sono pervenuti n.23 osservazioni/contributi, nonché segnalazioni di necessità di estendere la consultazione ad altri soggetti;
 - pertanto si è provveduto a riaprire i termini della consultazione preliminare per ulteriori 30 giorni, sino al 5/8/2017, notiziando opportunamente i SCMA;
 - complessivamente, al termine della suddetta consultazione preliminare, sono pervenuti all'autorità procedente n.28 contributi/osservazioni, sintetizzati/e nella Tabella di pag.9 e ss. del Rapporto Ambientale (d'ora in poi RA);
 - nella medesima Tabella sono state altresì individuate le modalità di recepimento delle stesse all'interno del RA;
 - in data 15 settembre 2017, in occasione della Fiera del Levante 2017, si è svolto un incontro pubblico volto alla presentazione degli indirizzi strategici individuati per il nuovo PRGRU;
 - successivamente a tale incontro, si sono svolti ulteriori momenti di condivisione presso ciascuna Provincia pugliese con tutti gli stakeholders di filiera, alla presenza dell'Assessore regionale alla Qualità dell'Ambiente, delle Strutture regionali e del Commissario ad Acta dell'AGER con il seguente calendario: 1 dicembre 2017 ad Andria, 4 dicembre 2017 a Brindisi, 6 dicembre 2017 a Lecce, 11 dicembre 2017 a Taranto, 15 dicembre 2017 a Foggia, 20 dicembre 2017 a Bari;
 - nel corso dei primi mesi del 2018, sono stati organizzati incontri tematici presso la sede regionale con gli operatori economici del settore: 11 gennaio 2018 impianti di compostaggio, 28 febbraio 2018 impianti di trattamento meccanico biologico, 20 marzo 2018 impianti di incenerimento e impianti di discarica;
 - ai fini dell'adozione Documento di proposta del Piano regionale Gestione Rifiuti Urbani (PRGRU), la Giunta regionale, con Deliberazione n.1000/2018, ha stabilito di attivare, nell'ambito del Programma annuale della Partecipazione, il processo partecipativo di cui alla Legge Regionale n.28/2017 (legge regionale sulla partecipazione) con enti pubblici ed enti locali, associazioni ambientaliste e dei consumatori, soggetti economici e parti sociali, ordini professionali;
 - tale processo partecipativo si è svolto nel periodo 14 giugno - 30 luglio 2018, tramite 3 citizen-

- meeting organizzati presso la “*Casa della Partecipazione*” della Regione Puglia; in tale occasione sono state raccolte idee, proposte, suggerimenti ed osservazioni di cittadini, imprese, associazioni di categoria, enti locali e istituzioni, e più in generale, di tutti i soggetti interessati e coinvolti a vario titolo dall’implementazione della strategia regionale di gestione dei rifiuti urbani;
- sulla pagina-web partecipazione.regione.puglia.it del Portale istituzionale regionale è stata pubblicata tutta la documentazione relativa a tale processo partecipativo svolta, ivi incluso il “Report” conclusivo redatto dall’Ufficio regionale Partecipazione;
 - nel corso di tali incontri partecipativi di cui alla legge regionale n.28/2017 sono stati acquisiti 18 contributi per l’elaborazione della proposta di piano;
- inoltre, la proposta di PRGRU adottata dalla Giunta regionale con la succitata Deliberazione n.1482 del 02/08/2018 è stata sottoposta alla consultazione pubblica ai sensi dell’art. 14 del TUA e art.11 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, come di seguito riportato:
- il Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica sono stati depositati, in formato cartaceo e digitale, per la durata di 60 giorni presso gli uffici della Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifiche, delle Province e resi disponibili sul Portale ambientale della Regione Puglia.
 - di tale deposito è stato dato apposito Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) n.128 del 04/10/2018, ed è stata inviata una comunicazione ai SCMA ed al pubblico interessato in precedenza coinvolto.
 - nel corso della fase di consultazione pubblica VAS risultano pervenuti all’autorità procedente regionale n.40 contributi/osservazioni, sintetizzati nel documento di piano denominato “*Elenco Osservazioni VAS*”, nel quale si è dato atto del recepimento delle suddette osservazioni così come previsto dall’art.12, comma 1, della Legge Regionale n.44/2012 ss.mm.ii,
- Ulteriori aggiornamenti dei documenti di piano sono frutto:
- dell’adeguamento alle Direttive Europee del pacchetto “Economia circolare”, recepito nell’ordinamento nazionale con i decreti legislativi nn. 116, 118, 191 e 121 del 2020,
 - dei nuovi dati relativi ai quantitativi di rifiuti urbani con riferimento al 2019,
 - dell’intenzione di “*programmare il conferimento dei flussi dei rifiuti urbani indifferenziati e di quelli derivanti dal loro trattamento, verso gli impianti ubicati nel territorio regionale e censiti nei documenti di Piano, nonché rafforzare l’impiantistica prevalentemente a titolarità pubblica o comunque soggetta all’attività regolatoria da parte di ARERA, dedicata al trattamento dei rifiuti urbani*” (RA, pag. 228).

(O1) Con riferimento agli esiti della consultazione pubblica sintetizzati nell’elaborato “*Elenco osservazioni VAS*”, SI OSSERVA che il recepimento di alcune osservazioni:

- a. **è rimandato ad un’ulteriore fase di aggiornamento: “*L’Amministrazione regionale è orientata a provvedere all’aggiornamento dei criteri localizzativi*” (osservazione n. 27) “*Sarà effettuata un’analisi degli impatti... Si sta effettuando l’aggiornamento del paragrafo...*” (osservazione n. 33)**
- b. **si riferisce a paragrafi non più presenti nel RA “*Si sta effettuando l’aggiornamento del paragrafo 4.4 del RA*” (osservazione n. 33)**
- c. **pur indicandone l’accoglimento da parte dell’Autorità procedente, non risultano presenti/esplicitate nei Piani e/o nel RA le modifiche effettuate in virtù del recepimento di tali osservazioni, con particolare riferimento all’osservazione resa dal MATTM (oggi MITE).**

ISTRUTTORIA TECNICA

Trattandosi di un aggiornamento del precedente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani previgente (d’ora in poi PRGRU) e del Piano Regionale delle Bonifiche (PRB) già sottoposti a VAS, la presente attività istruttoria ha valutato il Rapporto Ambientale della presente proposta di Piano con riferimento sia ai principali contenuti indicati dell’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che ai precedenti pareri motivati resi per i Piani previgenti e alle relative Dichiarazioni di Sintesi approvate unitamente ai medesimi Piani.

Il Rapporto Ambientale della presente proposta è stato impostato in modo da proporre una nuova valutazione

completa degli stessi piani. Le considerazioni emerse nella VAS dei previgenti Piani sono state valorizzate solo nella parte riguardante le misure di mitigazione.

(O2) In via generale, SI OSSERVA che la presente VAS, ai sensi della L.R. 44/2012 art.8 co.7, avrebbe dovuto limitarsi "ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati" nell'ambito della procedura VAS svolta per i Piani previgenti, tanto al fine di non duplicare valutazioni rispetto ai contenuti che non attengono al documento aggiornato.

Nel RA, le valutazioni ambientali relative al PRB e alla sezione dedicata ai fanghi di depurazione (d'ora in poi Sezione Fanghi) vengono trattati quasi del tutto separatamente dal piano di gestione dei rifiuti urbani.

(O3) A tal proposito, SI OSSERVA che la valutazione ambientale avrebbe potuto considerare le analisi ambientali dei settori di competenza in maniera unitaria, al fine di esaminare le sinergie e gli eventuali effetti negativi cumulativi causati dall'insieme delle azioni previste, come suggerito in sede di consultazione pubblica dal MATTM,

(O4) Con riferimento all'impostazione dei contenuti oggetto della presente VAS, SI OSSERVA che nei documenti esaminati non si rilevano informazioni sui risultati delle procedure di VAS già svolte sulla previgente Pianificazione, in particolare sugli aspetti inerenti il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientali fissati e sull'efficacia delle misure proposte nel controllo degli impatti potenziali rilevati; tanto al fine di migliorare quanto già valutato e orientare/impostare gli studi, le analisi e le valutazioni alla base delle scelte di aggiornamento dei Piani in oggetto.

Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali dei Piani in oggetto (lett. a Allegato VI Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

Trattasi dell'aggiornamento dei Piani in oggetto di cui all'art.199 del D. Lgs. 152/06 e sss.mm.ii. e inquadra in un unico strumento di pianificazione:

- la gestione dei rifiuti urbani e il loro trattamento,
- la gestione dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane,
- la bonifica dei siti inquinati (RA, pag. 228).

"L'esigenza di aggiornamento del PRGRU è scaturita:

- dalla necessità di individuare soluzioni alle situazioni di criticità in materia di gestione dei rifiuti che persistevano pur in presenza dello strumento di pianificazione previgente ...,
- dall'opportunità di integrare nello strumento di pianificazione regionale, le modifiche normative introdotte a livello comunitario e nazionale in materia di gestione dei rifiuti,
- dall'opportunità di introdurre nella gestione dei rifiuti i principi dell'economia circolare e
- al fine di rendere coerente lo strumento di pianificazione con le previsioni della L.R. n. 20/2016 con la quale la Regione Puglia ha, tra l'altro, istituito l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (di seguito AGER) e ha previsto che l'ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti coincida con l'intero territorio regionale." (RA, 227)

Obiettivi e azioni

Il PRGRU già approvato si poneva i seguenti obiettivi generali:

- O1 Riduzione della produzione dei rifiuti;
- O2 Criteri generali di localizzazione di impianti di gestione rifiuti solidi urbani;
- O3 Accelerazione del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero;
- O4 Rafforzamento della dotazione impiantistica a servizio del ciclo integrato;
- O5 Valutazione delle tecnologie per il recupero energetico dei combustibili solidi secondari (CSS) derivanti dai rifiuti urbani;
- O6 Razionalizzazione dei costi del ciclo integrato di trattamento rifiuti.

Rispetto a quanto sopra, la proposta di aggiornamento del PRGRU, oggetto del presente parere motivato, si è concentrata su 4 macro temi che sulla base delle criticità evidenziate (RA, pag. 229-230) ha portato a delineare gli scenari di piano e i seguenti obiettivi strategici così sintetizzati (RA, pag. 231-234):

- A. Riduzione della produzione di rifiuti urbani

1. riduzione, entro il 2025, della produzione di rifiuti urbani, a livello regionale e in ogni ambito di raccolta, del 20% in valore assoluto rispetto alla produzione del 2010.
2. dimezzare, entro il 2030, i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento previsto dall'Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile 2030.
- B. Raccolta differenziata
 1. raggiungere, entro il 2025, la percentuale del 70% di raccolta di raccolta differenziata a livello regionale e in ogni ambito, stabilendo:
 - a. percentuali massime di frazioni estranee nelle frazioni oggetto di raccolta differenziata,
 - b. obiettivi di intercettazione
 2. adottare, entro il 2025, sistemi di raccolta differenziata delle bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, conformemente alle previsioni della Direttiva 2019/904,
- C. Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e ritrattamento recupero di energia
 1. raggiungere i seguenti indici di riciclaggio al 2025:
 - FORSU: 90% (95% al 2030)
 - Carta e cartone: 98%
 - Vetro: 95%
 - Plastica: 75%
 - Ingombranti misti: 65%
 - Legno: 99%
 - Metalli ferrosi: 70% (80 al 2030)
 - Alluminio: 50% (60 % al 2030)
 2. raggiungere la percentuale di riciclo entro il 2025 del 65% in peso e il 2030 del 70% dei rifiuti da imballaggio e obiettivi minimi di riciclaggio, per i materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio raccolti
 3. raggiungere le percentuali di riciclaggio di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato alla Direttiva 2019/904
 - a. entro il 2025, 77 %, in peso;
 - b. entro il 2029 al 90 %, in peso.
 4. ridurre progressivamente lo smaltimento/recupero energetico in discarica/incenerimento del plasmix
- D. Smaltimento in discarica
 1. Mantenere l'autosufficienza a livello regionale per lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani;
 2. raggiungere entro il 2025 il limite massimo del 20% di rifiuti urbani destinati allo smaltimento in discarica rispetto al totale dei rifiuti urbani prodotti (entro il 2035 il limite massimo del 10%);
 3. ridurre del 20% del carico ambientale, entro il 2025, espresso in CO2 equivalente (*carbon footprint*) rispetto al 2019 correlato al trasporto e conferimento, negli impianti di smaltimento regionali, dei rifiuti extraregionali;
 4. portare al di sotto di 81 kg/anno per abitante i rifiuti urbani biodegradabili da avviare in discarica entro il 2022
 5. vietare lo smaltimento in discarica dal 2030 di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179 del d.lgs. n.152/06 e smi.

Per le azioni materiali del piano che concorrono al raggiungimento dei suddetti obiettivi e, che possono essere significative per le successive analisi degli impatti sull'ambiente, si rimanda a quanto contenuto nel Piano e nel RA alle pag. 285 e ss., alle pag. 231-234 e negli "scenari di produzione" pag. 234 e ss.

"Il PRGRU ha, inoltre, aggiornato i criteri per la localizzazione delle aree idonee o non idonee all'ubicazione di impianti di trattamento/smaltimento e recupero di rifiuti, recependo le normative nazionali e regionali, nonché i vincoli e le prescrizioni fissati dagli strumenti di pianificazione di settore. In fase autorizzativa sarà importante tenere nel giusto conto la necessità di riconoscere le doverose compensazioni ambientali ai territori sede di impianto e prescrivere le più opportune forme di monitoraggio delle prestazioni ambientali nel rispetto

delle norme vigenti" (RA, pag. 296).

In sintesi rispetto al piano previgente sono state effettuati aggiornamenti derivanti dalla pianificazione medio tempore intervenuta (es. PPTR, PRQA) o da analisi di maggior dettaglio dei criteri già presenti (es. caratteri fisici del territorio come la presenza di falda o barriera geologica o aree interessanti forme, processi e attività geomorfologica, protezione delle risorse idriche, ecc.).

Sono inoltre apportate le seguenti modifiche:

- eliminazione dei criteri:
 - "vincolanti": che "costituisce un vincolo di localizzazione" (es. aree produttive, artigianali ed industriali regolamentate in relazione alla destinazione urbanistica degli atti di Piano vigenti, zone agricole non di pregio o contigue alle stesse – per gli impianti di compostaggio – o Aree a destinazione industriale (aree destinate ad insediamenti produttivi - per gli impianti di recupero energetico -)
 - "preferenziali" che "fornisce informazioni aggiuntive di natura logistico/economica finalizzate ad una scelta strategica del sito" (es. presistenza di dotazione infrastrutturale relativamente alla viabilità di accesso ed alla possibilità di collegamento alle principali opere di urbanizzazione primaria - parcheggi, fognatura, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia, ecc. -, baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione rifiuti, accessibilità dei mezzi conferitori senza aggravio al traffico locale, Presistenza di reti di monitoraggio su varie componenti ambientali, ecc.)
 - "escludente" per le "aree carsiche comprensive di grotte o doline" (ai sensi della L.R. 33/2009),
 - "escludenti" per le aree intorno ai centri abitati, alle case sparse, ai siti sensibili, (che erano tuttavia derogabili sulla base di risultanze in sede di rilascio dell'autorizzazione derivanti da uno studio di approfondimento odorigeno - per impianti di compostaggio-, o sulle condizioni climatologiche locali, considerando aspetti quali: la direzione e la velocità dei venti predominanti, le caratteristiche meteorologiche incidenti sulla zona, l'altezza del camino, infine il tipo e la quantità dell'emissione. - per quelli di recupero energetico)
 - "escludente" (fino a 100 m) e "penalizzante" (fino a 1000 m per le discariche e gli impianti di compostaggio e fino a 2000 m per gli impianti di recupero energetico) per le aree buffer intorno alle aree naturali protette
 - "escludente" (di 1000 m per le discariche e gli impianti di compostaggio e di 2000 m per gli impianti di recupero energetico) per l'area buffer intorno al SIC "Area delle Gravine",
 - "escludente" per le aree dichiarate a "elevato rischio ambientale",
- estensione del vincolo "escludente" relativo alle aree con altimetria maggiore di 600 mslm anche alle discariche,
- eliminazione della prescrizione di attivare la VINCA nell'area buffer (di 1000 m per le discariche e gli impianti di compostaggio e di 2000 m per gli impianti di recupero energetico) dei siti Rete Natura 2000 e di acquisire il parere favorevole dall'Ente di gestione nelle aree buffer delle aree naturali protette,
- sono stati inseriti:
 - condizioni ulteriori per alcuni dei criteri di tipo "penalizzante" riguardanti la difesa dal rischio geologico, idrogeologico, geomorfologico e sismico;
 - criterio "escludente" per le aree interessate da habitat non incluse nei siti Rete Natura 2000
 - criterio "escludente" per le aree caratterizzate da tessuto urbano continuo e "penalizzante" per quello discontinuo, principalmente residenziale,
 - criterio "penalizzante" per le aree per le quali, a seguito della registrazione dell'evidenza del danno sanitario, gli Enti di cui all'art. 2 della LR 21/2012 abbiano definito pertinenti e specifici obiettivi di riduzione
 - criterio "penalizzante" con riferimento agli impatti odorigeni ai sensi della L.R. 32/2018

(O5) in merito ai criteri di localizzazione si OSSERVA che non è evidenziato se la presenza di criteri di tipo "penalizzante" determina, in sede di autorizzazione/valutazione ambientale dei progetti o degli atti di pianificazione attuativa, la necessità di dimostrare l'assenza di ragionevoli alternative localizzative dell'impianto/dei luoghi adatti/delle zone idonee,

(O6) in merito alla derogabilità dei criteri localizzativi per le "modifiche di impianti esistenti" (che, come da definizione a pag. 2 dell'allegato A.2.2, "implicano consumo di suolo" e/o "comporta nuove

operazioni di recupero/smaltimento”) si OSSERVA che quanto riportato a pag. 3 (l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione e/o ogni altro provvedimento amministrativo propedeutico procede “sentiti... l’Autorità o Ente preposto alla tutela di tale vincolo”) potrebbe generare equivoche o errate applicazioni in merito alla tutela dell’eventuale vincolo presente, in quanto “restano comunque ferme le disposizioni prevalenti previste dalle normative di settore nonché le eventuali valutazioni dell’Ente preposto alla tutela del vincolo” (pag. 16),

(O7) in merito all’avvenuta eliminazione dei criteri “penalizzanti” ed “escludenti” relativi alle aree buffer del SIC “Area delle Gravine” e alle aree naturali protette si OSSERVA che tali criteri costituiscono il recepimento delle prescrizioni rese in sede di parere VINCA del piano previgente,

(O8) in merito all’eliminazione del criterio riferito agli elementi oggetto di tutela di cui alla L.R. 33/2009, si OSSERVA che tale riferimento era indicato in sede di VINCA del piano previgente anche a tutela della fauna ivi presente.

(O9) In merito alla pianificazione attuativa (es. piani provinciali e piano d’ambito), a cui non si fa cenno nel RA, SI OSSERVA quanto già sollevato nel precedente parere motivato VAS e di VINCA, in particolare l’opportunità di definire già in sede di pianificazione regionale, sulla base delle considerazioni e le valutazioni svolte, le modalità per lo svolgimento delle procedure ambientali (VAS, VInCA) di tali strumenti attuativi, nonché di circoscrivere le relative analisi ambientali agli effetti ambientali non considerati in tale procedura di VAS (art.8 co.7 della L.R. 44/2012) e alle informazioni necessarie per talune specifiche valutazioni (es. traffico sui siti rete Natura 2000), anche in funzione di semplificazione ed efficacia procedimentale.

In merito alla **Sezione dedicata ai Fanghi** derivanti dalla depurazione sono fissati le seguenti obiettivi specifici riconducibili agli obiettivi del PRGRU già enunciati:

- (A) Riduzione della produzione di rifiuti derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane
1. *riduzione della produzione tal quale di fanghi di depurazione per abitante equivalente servito del 10% al 2025 rispetto al dato del 2016*
 2. *riduzione della produzione in termini di sostanza secca di fanghi di depurazione per abitante equivalente servito del 10% al 2025 rispetto al dato del 2016 per un sotto-sistema pilota di impianti*
- (B) Riutilizzo, riciclaggio e recupero di energia dei rifiuti derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane
1. *raggiungimento entro il 2025 del limite minimo dell’90% in termini di tal quale dei fanghi di depurazione da impianti di trattamento delle acque reflue urbane destinati ad operazioni di recupero;*
 2. *raggiungimento entro il 2025 del limite minimo dell’85% in termini di sostanza secca dei fanghi di depurazione da impianti di trattamento delle acque reflue urbane destinati a operazioni di recupero.*
- (C) Smaltimento in discarica dei rifiuti derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane
1. *perseguimento dell’autosufficienza a livello regionale per lo smaltimento in discarica dei rifiuti del trattamento delle acque reflue urbane;*
 2. *raggiungimento entro il 2025 del limite massimo del 15% dei fanghi di depurazione in termini di sostanza secca da impianti di trattamento delle acque reflue urbane destinati allo smaltimento in discarica rispetto al totale dei fanghi di depurazione in termini di sostanza secca prodotti;*
 3. *rispetto degli obiettivi annuali stabiliti per il macro-indicatore M5 – smaltimento fanghi in discarica di cui alla Deliberazione 917/2017/R/IDR del 27/12/2017 dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico;*
 4. *raggiungimento entro il 2025 del limite massimo del 10% dei fanghi di depurazione in termini di tal quale da impianti di trattamento delle acque reflue urbane destinati allo smaltimento in discarica rispetto al totale dei fanghi di depurazione in termini di tal quale prodotti.*

tali obiettivi sono perseguiti le seguenti azioni di cui alla tabella a pag. 341 e ss.

L’aggiornamento del PRB scaturisce sia dalla necessità di “aggiornamento del contesto normativo di riferimento, sia ed in particolare all’esperienza derivata in materia, anche, e soprattutto, a seguito delle criticità emerse per l’attuazione della pianificazione stessa”.

L’obiettivo generale del piano è “*disinquinamento, risanamento e il recupero ambientale e paesaggistico dei*

siti contaminati e/o con presenza di fonti inquinanti presenti sul territorio pugliese, puntando alla realizzazione di interventi, laddove possibile, con tecniche e tecnologie “rifiuti free”, tanto al fine di tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente” che si sviluppa attraverso i seguenti obiettivi e azioni:

- (1OS) - *Aggiornamento continuo dello stato di fatto in materia di bonifica*
- AZ01 - Sviluppo e gestione dell’anagrafe dei siti da bonificare: strumento conoscitivo, gestionale e organico
- (2OS) - *Definizione delle priorità di intervento e programmazione economica finanziaria*
- AZ02 - Definizione delle ulteriori priorità di intervento e stima degli oneri finanziari
- AZ03 - Verifica ed eventuale modifica dei criteri per la definizione delle priorità di intervento
- AZ04 - Programmazione e gestione economica finanziaria degli interventi
- AZ05 - Istituzione di un fondo regionale per l’anticipazione delle spese di intervento
- (3OS) - *Gestione sostenibile dei rifiuti e materiali prodotti nel corso degli interventi e sviluppo e promozione di best remediation technologies*
- AZ06 - Condivisione e definizione di politiche con il settore rifiuti
- AZ07 - Sviluppo di nuove tecnologie di bonifica
- (4OS) - *Sviluppo dell’azione regionale per la gestione dei procedimenti di bonifica*
- AZ08 - Gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti
- AZ09 - Attività di legislazione e regolamentazione / linee guida
- AZ10 - Armonizzazione con altre normative e pianificazioni di settore ambientale
- AZ11 - Determinazione e attuazione di protocolli per la determinazione dei valori di fondo naturale nei suoli e nelle acque
- (5OS) – *Gestione delle problematiche di inquinamento diffuso*
- AZ12 - Definizione della strategia regionale per l’inquinamento diffuso

In merito a tale ultima azione “sarà definita una procedura per l’implementazione dei Piani di Intervento, da applicare alle situazioni di inquinamento diffuso a livello regionale, e relativo Protocollo attuativo, che sarà formalizzata con l’elaborazione di specifiche Linee Guida, da elaborarsi e attuarsi con il coinvolgimento e la condivisione degli enti locali, e che ottemperino anche all’attuazione dei prossimi esiti dei gruppi di lavoro istituiti dal governo centrale e da ISPRA per la definizione di linee guida nazionale per affrontare la problematica dell’inquinamento diffuso”.

(O10) In merito ad entrambi i Piani (PRGRU e PRB), SI OSSERVA che la trattazione dei contenuti non esplicita le modifiche introdotte nei Piani con tali aggiornamenti in termini di nuovi obiettivi/strategie/azioni;

(O11) relativamente all’analisi di coerenza interna riportata alle pag. 285 e ss. SI OSSERVA che è stato considerato esclusivamente il rapporto di ogni azione del PRGRU con il suo obiettivo specifico, senza evidenziare sinergie o incoerenze con altri obiettivi del PRGRU o del PRB, né con gli “obiettivi specifici di sostenibilità ambientale” (come richiesto dal MATTM in fase di consultazione pubblica), tanto al fine di verificare la necessità di aggiustamenti delle scelte o di ulteriori misure di mitigazione.

Rapporto con altri pertinenti piani o programmi (lett. a Allegato VI Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

Nel capitolo 3.1 del Rapporto Ambientale è stata effettuata un’analisi delle possibili interferenze fra il PRGRU e la pianificazione settoriale sovraordinata (analisi di coerenza esterna), in particolare con i seguenti:

- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale PPTR
- Piano di Bacino stralcio per l’assetto idrogeologico PAI
- Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico Appennino Meridionale
- Piano di tutela delle acque PTA
- Piano Regionale per la Qualità dell’Aria PRQA e successivi, specifici, Piani di Risanamento
- Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia
- Piano Regionale Attività Estrattive PRAE

- Programma D'Azione per le Zone Vulnerabili da Nitrati
- Piano Regionale dei Trasporti della Regione Puglia Piano Attuativo 2015-2019
- Piano Regionale delle Coste PRC
- Documento Regionale di Assetto Generale DRAG
- PO FESR 2014-2020
- PSR 2014-2020
- Piani di Gestione Siti Natura 2000 distribuiti sul territorio regionale
- Piano Regionale Amianto Puglia PRAP

La trattazione è organizzata in una tabella che indica per ogni piano citato le possibili relazioni con il PRGRU; in particolare non si evidenziano incoerenze e si sottolinea come lo stesso ne abbia tenuto conto per:

1. la costruzione dei "criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti valutando i vincoli e le limitazioni di natura tecnica e di salvaguardia ambientale" da essi derivanti,
2. introdurre "delle valutazioni con riferimento alle emissioni odorogene".
3. implementare anche la modalità ferroviaria per il trasporto dei rifiuti solidi urbani.

Medesima analisi è stata condotta per il PRB da pag. 312 e ss., che, in aggiunta ai piani prima indicati, ha altresì considerato il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR). Non sono rilevate incoerenze fra i piani e il PRB e per alcuni sono evidenziati rapporti di sinergia, per altri nessuna correlazione.

A tal proposito SI OSSERVA che:

(O12) tale analisi di coerenza non ha evidenziato le relazioni fra la suddetta pianificazione e le azioni della sezione Fanghi,

(O13) l'analisi non evidenzia il rapporto del PRGRU con la Pianificazione regionale relativa all'energia (PEAR), considerato lo scenario di piano che prevede la produzione di CSS e la valorizzazione energetica,

(O14) in merito all'analisi di coerenza con il PRGRU non è chiaro il rapporto fra i seguenti piani (PRC, DRAG, PSR, Piani di Gestione dei SIC) e i citati "criteri per la definizione delle aree non idonee", in particolare quali "vincoli e limitazioni di natura tecnica e di salvaguardia ambientale" siano stati considerati,

(O15) in merito ai Piani di Gestione dei SIC e ai Piani delle aree protette, si OSSERVA che non è chiaro in che modo siano stati considerati nella presente pianificazione, attesa anche la prescrizione resa in sede di VINCA del precedente PRGRU di recepire nello stesso le NTA dei suddetti piani pertinenti le azioni del PRGRU,

(O16) in merito al suddetto punto 3, si OSSERVA che non è chiaro in quali azioni/obiettivi del PRGRU è stata implementata tale modalità di trasporto.

Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma; caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. (lett. b, c, d Allegato VI Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

Nel capitolo 2 del RA è stata effettuata un'analisi puntuale del contesto ambientale di riferimento relativamente alle tematiche/matrici ambientali: Aria, Suolo e Rischi naturali, Risorse Idriche, Biodiversità e Aree naturali protette, Ambiente marino costiero, Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico, Cambiamenti climatici, Rumore, Energia, Trasporti e mobilità, Popolazione e salute. Tale studio presenta per le suddette aree una sintesi SWOT in cui sono evidenziati i punti di forza e debolezza, le opportunità e i rischi. A queste si aggiunge il quadro relativo alla tematica dei rifiuti trattata nel RA a pagina 229-230, 235, 241, e 246:

Rifiuti

- ✓ "difficoltà di concertazione e partecipazione dei comuni nella predisposizione del progetto unico del

servizio unitario con relativa approvazione a maggioranza in assemblea di ARO;

✓ ritardo maturati dagli organi di indirizzo degli ARO in ordine all'espletamento degli adempimenti propedeutici all'affidamento del servizio unitario (approvazione del Regolamento di assimilazione, Carta dei servizi, relazione ex art. 34 c. 20 del d.l. 179/2012 e ss.mm.ii., progetto unitario);

✓ ritardi maturati dagli uffici comunali di ARO in riferimento all'espletamento degli adempimenti relativi alla procedura di affidamento del servizio unitario;

✓ criticità relative alla gestione della procedura di affidamento del servizio unitario da parte dell'ufficio comune di ARO, privo di una struttura tecnico-amministrativa dedicata alla luce della forma associativa individuata per la costruzione dell'ufficio comune di ARO, privo di una struttura tecnico-amministrativa dedicata alla luce della forma associativa individuata per la costituzione dell'ARO ex art. 30 del d.lgs. 276/2000 e smi;

✓ presenza di atti e provvedimenti adottati dall'ufficio comune di ARO che presentavano criticità tecnico-amministrative e, di conseguenza, rappresentanti elementi di contenzioso da parte dei soggetti coinvolti (imprese, professionisti, Comuni...);

✓ adozione di strumenti straordinari da parte dei Comuni per la prosecuzione di servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rsu rogati a livello comunale, caratterizzati da contratti scaduti, in deroga alla normativa previgente in materia di contratti pubblici."

✓ "Negli ultimi anni si è registrato inoltre un costante incremento della produzione della frazione organica in linea con l'avvio di sistemi di raccolta porta a porta nei territori".

✓ "Le frazioni della raccolta differenziata di carta e cartone, plastica e vetro sono costituite prevalentemente da rifiuti di imballaggio e sono gestite in modo prevalente dal sistema CONAI/Consorti di Filiera, che eroga corrispettivi secondo le previsioni degli allegati tecnici all'accordo quadro."

✓ "Nell'annualità di riferimento si è registrato un preponderante ricorso allo smaltimento in discarica anche legato al mancato funzionamento della linea di produzione CSS interna all'impianto CISA SpA (tale anomala gestione risulta superata nelle successive annualità 2020 e metà del 2021)".

Relativamente all'evoluzione probabile dello stato dell'ambiente senza l'attuazione del piano, il RA espone sinteticamente a pag. 246 e con esclusivo riferimento alla gestione dei rifiuti indifferenziati, l'ipotesi di non introdurre modifiche all'assetto impiantistico attuale, che implicherebbe "il mancato raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano, in termini di percentuali di raccolta differenziata, riuso, riciclaggio e recupero di materia ed energia".

(O17) A tal proposito SI OSSERVA che l'analisi condotta non esplicita efficacemente l'evoluzione dell'ambiente qualora non si procedesse all'aggiornamento dei Piani in oggetto.

Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale. (lett. e Allegato VI Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

Al capitolo 4 sono elencati gli obiettivi di sostenibilità ambientale, in particolare sono stati selezionati gli *Obiettivi Regionali di Sostenibilità Ambientale (ORSA)* che discendono dall'analisi del contesto ambientale, partendo dalle principali criticità ambientali evidenziate, e dagli obiettivi di sostenibilità ambientale rivenienti da strategie e norme comunitarie e nazionali. Nelle tabelle è rappresentato il quadro sintetico degli obiettivi pertinenti organizzati per componenti ambientali, evidenziando, con una crocetta, la perseguibilità attraverso il PRGRU, il PRB e nella sezione dedicata ai fanghi.

SI OSSERVA che

(O18) l'analisi condotta non esplicita efficacemente

a. il modo con cui, durante la preparazione del piano, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni altra considerazione ambientale,

b. in che modo ogni azione di piano, nonché ogni obiettivo di piano, contribuisce materialmente al raggiungimento degli stessi,

A tal proposito si sottolinea che la trattazione ripropone quanto già presente nel Rapporto ambientale

sottoposto a consultazione pubblica e non valorizza l'analisi di coerenza fra le azioni dei Piani con la SNSvS elaborata dal MATTM in sede di osservazioni, tanto al fine sia di verificare la validità delle considerazioni del Ministero alla luce dello scenario di piano individuato e degli ulteriori aggiornamenti, che di utilizzarla per il piano di monitoraggio.

(O19) quanto riportato tuttavia non evidenzia le modifiche intervenute rispetto agli obiettivi di sostenibilità già individuati nelle precedenti procedure di VAS, al fine di evidenziarne l'efficacia o le ragioni/difficoltà che hanno portato alla loro rivisitazione.

Possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi (lett. f Allegato VI Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

La valutazione degli effetti del PRGRU è stata effettuata tramite un approccio matriciale che pone a confronto gli obiettivi e le azioni di piano con le componenti ambientali trattate. Nella stessa tabella nell'ultima colonna sono esplicitati sinteticamente le motivazioni relative ai relativi giudizi simbolici espressi. *"Sono stati escluse, pur avendo un riflesso positivo, le azioni connesse all'incentivazione di buone pratiche, alle agevolazioni fiscali, alla dotazione di certificazione ambientale"* perché *"in linea con le strategie di sostenibilità ambientale definite a vari livelli della programmazione comunitaria e nazionale in tema di rifiuti"* (RA, pag. 290).

In particolare sono evidenziati:

- *"effetti ambientalmente negativi"* sulle componenti ambientali aria ed energia, conseguenti alle azioni di potenziamento della capacità degli impianti, di revamping e realizzazione di nuova impiantistica
- *"effetti ambientali possono essere valutati positivamente o negativamente in quanto legati alla modalità con cui si attuano gli obiettivi/strategie e/o alla loro localizzazione"* sulle componenti aria, suolo, paesaggio, biodiversità, trasporti, ambiente marino, cambiamenti climatici, energia, conseguenti alle azioni che riguardano l'organizzazione dei centri di raccolta nonché il compostaggio di comunità ed il compostaggio domestico, attività di recupero della frazione organica, la realizzazione di nuovi impianti pubblici o sviluppo di tecnologie innovative per il trattamento e per il recupero della FORSU con la successiva produzione di EoW, la realizzazione di impianti pubblici per il trattamento e per il recupero delle frazioni da RD con la successiva produzione di EoW, e l'adeguamento degli impianti TMB alle BAT di settore nonché l'introduzione delle linee REMAT anche negli impianti di CSS.

In merito a tali ultimi effetti si riporta che *"la definizione dei criteri localizzativi di esclusione, avendo tenuto conto di tutta la pianificazione di settore di tipo ambientale, dovrebbe aver portato ad una riduzione a monte del rischio di impatto a livello locale"*.

Si conclude che *"le azioni previste dal Piano al fine di raggiungere gli obiettivi previsti, concorrono ad una maggiore sostenibilità ambientale del ciclo di gestione dei rifiuti urbani rispetto allo scenario inerziale"* ma anche *"che elementi intrinseci al sistema di gestione dei rifiuti possano essere causa di interazione negativa con le componenti ambientali generando impatti residui sul territorio, che in qualche modo bisogna cercare di abbattere e, per quanto possibile, tenere sotto controllo"* (RA, pag. 295).

In merito alla **Sezione Fanghi**, a pagina 334 e ss. è presente una matrice che mette in relazione gli obiettivi specifici con le componenti ambientali. Si rilevano effetti *"generalmente positivi sull'ambiente, in quanto riducendo il volume di fanghi da gestire si riducono in maniera direttamente proporzionale gli impatti negativi possibili sulle matrici ambientali potenzialmente interessate ... che verrebbero penalizzate dallo smaltimento degli stessi tramite incenerimento senza recupero di energia o conferimento in discarica"*, nello specifico *"sulle matrici "energia" e "trasporti e mobilità"*. Tuttavia *"Restano da valutare gli c in funzione delle modalità con cui verranno rese operative tali azioni di piano"*.

In merito al **PRB**, essendo le azioni *"immateriali"*, *"la valutazione degli effetti ambientali si basa sul presupposto che le Azioni di Piano individuate abbiano dei potenziali effetti indiretti sulle componenti ambientali considerate"* (RA, pag. 323). Si evidenziano esclusivamente impatti indiretti legati alle attività di bonifica *"in*

termini di aumento di produzione di rifiuti speciali e pericolosi" "laddove non recuperabili previo opportuno trattamento".

SI OSSERVA che:

(O20) per quanto riguarda il PRGRU, in merito agli "effetti ambientali valutabili in base alle modalità di attuazione e alla localizzazione", pur condividendo che l'applicazione dei criteri di localizzazione può ridurre a monte gli impatti, d'altro canto tuttavia, attesa la natura di alcune azioni/interventi di tali Piani, non possono escludersi:

a. **gli eventuali impatti sulle singole componenti ambientali generabili dalle azioni di Piano a prescindere dalle eventuali forme di tutela/vincolo (consumo di risorse - suolo, acqua, energia -, produzione di reflui, aumento del traffico, emissioni in atmosfera, ecc.)**

b. **il possibile aggravio di situazioni critiche (punti di rischio/debolezza) indicate nell'analisi di contesto a seguito dell'attuazione del piano (es. necessità di realizzare opere di infrastrutturazione primaria fra cui le reti, distanza degli impianti rispetto al luogo di provenienza dei rifiuti da recuperare, gestione dei flussi di rifiuti dovuti all'andamento stagionale turistico, ubicazione dei sistemi di raccolta in zone ad alta frequentazione/pregio/attrazione turistica, ecc.)**

(O21) in merito agli "effetti ambientalmente negativi" sulle componenti ambientali aria ed energia e agli "impatti residui sul territorio" derivanti dalle azioni del PRGRU e "effetti sulle matrici "aria", "acqua" e "suolo" derivanti dalle azioni del PRB, non sono esplicitate le caratteristiche di tali impatti (ossia se sono secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei),

(O22) in merito alla Sezione Fanghi l'analisi ha considerato i vantaggi generali derivanti dalla gestione degli stessi e dalla diminuzione del ricorso allo smaltimento in discarica, ma non ha evidenziato gli impatti derivanti dalle azioni propedeutiche al raggiungimento di suddetti obiettivi ("potenziamento e di adeguamento interventi sulla linea acque e sulla linea fanghi destinati a ridurre la produzione di fanghi, uso diretto in agricoltura, compostaggio, produzione di gessi di defecazione, incenerimento", ecc.)

(O23) non sono specificati i possibili impatti cumulativi:

a. **fra le azioni del PRGRU, del PRB e del piano regionale dei rifiuti speciali (già sollevato nel parere motivato della VAS del piano previgente a cui per altro si fa riferimento).**

b. **fra le azioni dei Piani in oggetto e le situazioni di rischio evidenziate nell'analisi di contesto ovvero dell'impiantistica attualmente presente.**

Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma (lett. f Allegato VI Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

In conseguenza dell'analisi degli impatti sopra esposta, nel RA sono richiamate in modo generale e generico le misure di mitigazione del PRGRU previgente che "sono state recepite nella strutturazione delle azioni della proposta di aggiornamento, dando coerentemente efficacia a quanto emerso nella precedente valutazione ambientale. Si citano a titolo di esempio: "l'attuazione delle azioni di Piano sarà accompagnata da una serie di programmi di informazione, direttive tecniche ed interventi rivolti agli operatori del settore e a tutti gli stakeholders a vario modo coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti".

Sono altresì previste ulteriori misure, alcune delle quali sono citate a pag. 295 e 296, e che qui si riportano:

- "sostituzione degli attuali mezzi (che spesso risultano datati e non in grado di rispettare i più recenti limiti di emissione) ed all'acquisizione di mezzi a basso impatto ambientale (mezzi a GPL o metano e, per particolari tipologie urbanistiche, mezzi elettrici)"
- "la organizzazione dei servizi a livello territoriale ambito e non di singolo ambito comunale. Risulta importante che le modalità adottate siano ben calibrate ed affiancate da opportuni sistemi di educazione, controllo e repressione, eventualmente coordinate a livello provinciale"
- "Un adeguato sistema dei controlli" ecc.

Alla stessa pagina si fa riferimento inoltre a "possibili misure di compensazione (che) dovranno essere oggetto di concertazione tra i soggetti coinvolti (Regione, Provincia, ARO, Comuni, popolazione interessata)" le quali troveranno attuazione nelle procedure di valutazione e autorizzazione ambientale.

In merito alle misure di mitigazione del **PRB** a pag. 330 del RA si riportano alcune misure elaborate a partire "dagli obiettivi di sostenibilità ambientale e dai potenziali effetti ambientali rilevati" che sono "aggiuntive rispetto alla Matrice di screening richiamata al - Par.3.4 del Piano".

SI OSSERVA che:

(O24) non è esplicitato se i Piani previgenti abbiano attuato le misure di mitigazione proposte nelle precedenti procedure di VAS, quali sono stati gli esiti, nonché le difficoltà riscontrate.

(O25) non è evidenziata la correlazione fra le misure di mitigazione proposte, gli impatti rilevati e i punti di rischio/debolezza indicati nell'analisi di contesto pertinenti alle azioni dei Piani, pertanto non è possibile verificare se queste effettivamente possano contribuire al contenimento degli impatti e al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati.

(O26) per quanto riguarda il PRGRU non sono esplicitati gli impatti non mitigabili e quindi la necessità di ricorrere a misure di "compensazione" da individuare e porre in essere.

(O27) per quanto riguarda il PRB non è chiaro il riferimento alle misure di cui alla "Matrice di screening richiamata al - Par.3.4 del Piano"

(O28) non è chiara la coerenza delle stesse misure, nonché la responsabilità della loro attuazione.

Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste (lett. h Allegato VI Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

A pag. 229 del RA sono descritti i criteri con cui è stato definito lo scenario di **PRGRU**: il lavoro è partito dall'analisi dei dati, dai trend di produzione dei rifiuti, lo stato delle attività e le relative criticità in ordine alle raccolte differenziate. In merito alle alternative la versione del piano adottata nel 2018 prevedeva tre diversi ipotesi per la fase a regime della gestione dell'indifferenziato:

1. *recupero di materia in impianti di trattamento meccanico con produzione di CSS end of waste classificati come impianti di recupero (operazione di recupero R3) quindi l'avvio ad impianto di utilizzo di cui al DM n. 22 del 14 febbraio 2013,*
2. *introduzione di una linea di recupero di materia a valle della linea di vagliatura del rifiuto indifferenziato residuale dalla raccolta differenziata (codici CER 200301 e 200303). Dai sovvalli (65%) possono essere recuperate frazioni secche da avviare a riciclo quali carta e cartone, plastica e metalli ferrosi e non ferrosi in percentuale pari al 15% e un 13% di una frazione leggera a estrusione da avviare a successive operazioni,*
3. *combinazione delle due.*

Per quanto riguarda **la sezione Fanghi** la strategia proposta prevede la gestione dei fanghi di depurazione nel rispetto della gerarchia dei rifiuti così come definita all'art. 179 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. secondo l'ordine di priorità "a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento."

SI OSSERVA che

(O29) in linea generale quanto riportato non espone le alternative di piano prese in considerazione nella fase valutativa e che hanno guidato le scelte oggetto dei presenti aggiornamenti;

(O30) in merito al PRGRU non sono chiare le ragioni che hanno portato allo scenario di piano per la gestione dell'indifferenziato alla luce delle ipotesi sopra riportate;

(O31) l'analisi condotta, non facendo esplicito riferimento al monitoraggio VAS dei Piani previgenti, in termini di perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ivi prefissati e controllo dei relativi impatti, non evidenzia se le modifiche introdotte da tali aggiornamenti possano considerarsi anche "misure correttive" dei precedenti piani, e quindi porsi in continuità con le precedenti valutazioni, o se invece scaturiscano da una nuove considerazioni ambientali,

(O32) non sono evidenziate le ragioni sottese alla modifica dei criteri di localizzazione delle aree non idonee rispetto al piano previgente, con particolare riferimento ai criteri attinenti la Vinca del previgente PRGRU.

Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; (lett. i Allegato VI Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

Nel paragrafo dedicato al monitoraggio del PRGRU si riportano gli indicatori del piano con le unità di misura, il valore di riferimento al 2017 e a regime al 2025 fissati dallo Scenario di Piano. A pag. 297 si precisa che l'attività di monitoraggio sarà "effettuata dall'Osservatorio regionale sui Rifiuti (O.R.R.) attraverso il monitoraggio periodico".

In merito al PRB il piano di monitoraggio proposto riporta per ogni indicatore le azioni e l'obiettivo di piano di riferimento, l'Unità di Misura; il Soggetto responsabile; i tempi di rilievo e il target al 2027. Si riportano altresì altri indicatori relativi agli obiettivi di sostenibilità pertinenti.

Con riferimento ad entrambi i Piani (inclusa la sezione Fanghi), SI OSSERVA che:

(O33) non è evidente in che modo gli indicatori riportati, pur apprezzabili, consentano di verificare:

- **il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità selezionati,**
- **il controllo degli impatti conseguenti le azioni di piano,**
- **il non aggravio delle criticità rilevate nell'analisi dello stato dell'ambiente derivante dall'attuazione dei Piani.**

(O34) con particolare riferimento al monitoraggio di cui alla precedente osservazione O33, non sono esplicitate le eventuali e necessarie azioni da intraprendere (cd. misure correttive/meccanismi di riorientamento) nel caso si verificano scostamenti rispetto ai target prefissati.

(O35) non sono evidenziate le modifiche intervenute rispetto al piano di monitoraggio VAS dei previgenti Piani, al fine di evidenziarne l'efficacia o le ragioni/difficoltà che hanno portato alla sua rivisitazione.

Sintesi non Tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti (lett. j Allegato VI Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

Il Rapporto Ambientale è corredato della Sintesi non Tecnica.

VALUTAZIONE D'INCIDENZA.

Si riporta di seguito il parere di Valutazione d'Incidenza, con prescrizioni, relativo alla pianificazione in oggetto reso con la citata nota prot.AOO_089-14866/2021 dal competente Servizio regionale VIA/VINCA ai sensi dell'art.6 L.R.n.11/2001 ss.mm.ii. ed art.17 della L.R.n.44/2012 ss.mm.ii.

"Nel Rapporto Ambientale (pagg. 127-151), è stata effettuata una analisi dettagliata della biodiversità e naturalità presente nel territorio regionale.

Inoltre nel Piano si afferma "la presente Relazione Generale di Piano, che assieme al Rapporto Ambientale, comprensivo di Studio di Incidenza Ambientale e Sintesi non tecnica, costituisce la Proposta di aggiornamento del Piano regionale di bonifica dei siti inquinati della Regione Puglia [...]", però dalla analisi del RA, tuttavia, non si dà atto dello svolgimento della valutazione di incidenza.

Inoltre viene riportato che (...) "tenendo conto che il PRGRU è un programma strategico di interventi che risulteranno definibili a livello di dettaglio e di ubicazione solo in fase attuativa, che il suo raggio di azione ricopre tutto il territorio regionale e che i siti Natura 2000 differiscono tra loro per tipologia di habitat e di specie, non è possibile valutare in maniera specifica le potenziali incidenze, salvo ipotizzare alcuni generali elementi di disturbo. In questa fase le criticità ipotizzabili sono da imputare all'eventuale consumo di suolo, alla perdita di biodiversità in tutti i suoi aspetti, alla frammentazione degli habitat e delle relative connessioni ecologiche.....(..).

Pertanto si prende atto della decisione di non proporre all'interno del Rapporto Ambientale di VAS lo

svolgimento della VINCA, demandando tale valutazione alla fase di definizione dei progetti e degli interventi specifici di dettaglio.

Benché sia corretto ritenere che: “non è possibile valutare le dirette incidenze del PRGR e del PRB sulle varie tipologie di siti”, bisogna considerare, tuttavia, che all’interno del procedimento in oggetto, la valutazione di incidenza esplica la sua utilità soprattutto in chiave localizzativa delle azioni di Piano, attraverso una prima definizione di aree idonee, di tipi e caratteristiche delle aree buffer, di aree e intorni di aree da escludere in funzione del tipo di interventi previsti dal Piano stesso.

Nel Documento A.2.2. “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti” si riporta che “(...) considerato il ruolo fondamentale che i siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (aree SIC, ZPS, ZSC) e le aree protette regionali e nazionali rivestono in termini di presidio a salvaguardia della biodiversità, per tali Siti si applica il criterio escludente.

Per gli impianti nuovi o modifiche di impianti esistenti da localizzarsi all’esterno di Siti della Rete Natura 2000, si fa rimando al rispetto delle Linee Guida per l’espletamento della Vinca.

Per gli impianti nuovi o modifiche di impianti esistenti da localizzarsi in aree che pur non ricadenti all’interno di Siti della Rete Natura 2000 sono interessate dalla presenza di habitat, si applica il criterio penalizzante”(...). Dall’analisi della documentazione agli atti del Servizio scrivente, emerge la coerenza del Piano in oggetto con gli obiettivi della Rete Natura 2000 della Regione Puglia e, pertanto, ai sensi del DPR 357/97 e ss.m.ii., della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e della DGR 304/2006 e ss.m.ii., e rimandando alla predisposizione degli studi di Incidenza Ambientale i singoli interventi previsti dal piano stesso, si esprime parere favorevole per il Piano di cui all’oggetto, ai fini della sola valutazione d’incidenza, prescrivendo che:

- tutti gli interventi e le azioni materiali di dettaglio previste dal PRGRU, ricadenti in aree limitrofe e/o che comunque, anche se esterni, si ritengano potenzialmente impattanti con gli obiettivi di conservazione e la coerenza della Rete Natura 2000, siano sottoposte a Valutazione di Incidenza Ambientale;*
- con riferimento ai 180 giorni dalla data di approvazione del piano, entro i quali le Province/Città Metropolitana di Bari devono provvedere all’adeguamento dei propri strumenti di pianificazione e di programmazione, al fine di conformarli alle disposizioni del PRGRU, ed con particolare riferimento alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, si prescrive che esse siano localizzate previa Valutazione di Incidenza Ambientale.*
- si prende atto del divieto, imposto dal PRGRU, di realizzare nuovi impianti o modifiche sostanziali a quelli esistenti nei siti rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette;*
- vengano rispettate le misure di conservazione e le norme tecniche di attuazione relative alle ZSC dotate di Piano di Gestione sito-specifico, nonché delle misure di conservazione contenute nei R.R. 28/2008, 6/2016 e 12/2017;*
- si rammenta infine che la Deliberazione di Giunta Regionale che ha individuato gli habitat sia all’interno che all’esterno della Rete Natura 2000 è la n. 2442/2018”.*

Conclusioni della procedura VAS

Riassumendo, SI RILEVA quindi che:

- le fasi di consultazione dei SCMA e del pubblico hanno evidenziato una buona partecipazione che ha permesso sia di fornire numerosi spunti di indagine e revisione, che di evidenziare l’esigenza di studi e approfondimenti specifici e aggiornati;
- l’illustrazione dei contenuti di tale aggiornamento non ha evidenziato in modo chiaro le modifiche introdotte dalla proposta di che trattasi rispetto alla previgente pianificazione, anche in termini di quanto già valutato nelle precedenti VAS ;
- l’analisi del contesto ambientale ha evidenziato numerose criticità anche con riferimento agli aspetti pertinenti alla pianificazione in oggetto, tuttavia non ha illustrato efficacemente in che modo si evolverebbe l’ambiente nel caso in cui non si attuasse tale aggiornamento;

- l'analisi non ha evidenziato gli esiti del monitoraggio VAS, né ogni altra considerazione emersa nelle procedure di VAS già svolte per i Piani previgenti;
- l'analisi, relativamente agli obiettivi di protezione ambientale, non ha illustrato se e in che modo l'iter di formazione del presente aggiornamento ne abbia tenuto conto e/o in che modo possa interagire o, eventualmente, contribuire a metterli in atto;
- l'analisi dei rapporti con altra pianificazione ha considerato i rapporti fra tale aggiornamento e gli atti di pianificazione vigenti pertinenti alla proposta;
- l'attuazione dei Piani in oggetto determina impatti su alcune componenti ambientali; la relativa analisi riportata ha evidenziato in modo generico e disarticolato alcuni degli effetti ambientali determinabili, non indicando altresì le relative caratteristiche;
- sono proposte misure di mitigazione, che pur apprezzabili in generale, ricalcano in buona parte quelle già presenti nel previgente Piano, di cui però non si evidenziano le modalità di attuazione e i risultati riscontrati, in ogni caso le medesime misure non sono connesse agli impatti e al contesto ambientale di riferimento, né si dà evidenza della loro coerenza;
- le ragioni della scelta non sono ben evidenziate, né sono state evidenziate le valutazioni effettuate fra più alternative;
- il piano di monitoraggio risulta carente di alcuni elementi richiesti e non illustra in modo chiaro come si intendono controllare gli effetti, né il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

SI RITIENE pertanto che la procedura di VAS della proposta di Piano in oggetto potrà effettivamente essere utile ed efficace e quindi contribuire a garantire il più elevato livello possibile di protezione dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile, a condizione che si considerino puntualmente ed esaustivamente le osservazioni sopra riportate (dalla O1 alla O35), dandone evidenza nella Dichiarazione di Sintesi, ex art. 13 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.

Pertanto, alla luce degli approfondimenti e delle considerazioni di cui al presente provvedimento, si dovrà, prima dell'approvazione dei Piani in oggetto, apportare le seguenti modifiche/integrazioni:

- A. recepire le prescrizioni di cui alla Valutazione d'incidenza sopra riportata;**
- B. indicare in modo chiaro le modifiche introdotte dagli aggiornamenti in oggetto in relazione a quanto specificato nelle osservazioni (O10), (O19), (O31), (O35), ecc.;**
- C. evidenziare in che modo i Piani in oggetto abbiano tenuto conto tutte le considerazioni ambientali emerse dalle precedenti procedure di VAS;**
- D. specificare gli impatti derivanti dalle azioni dei Piani tenendo conto di quanto indicato nelle osservazioni dalla (O20) alla (O23);**
- E. indicare le misure di mitigazione necessarie, eventualmente implementate/riviste alla luce degli impatti di cui alla lettera D e di quanto sollevato nelle osservazioni (O24) e (O25), indicando le modalità e le responsabilità della loro attuazione;**
- F. esplicitare le ragioni delle scelte, mettendo in evidenza in particolare le alternative prese in considerazione e le relative valutazioni tecniche, ambientali o di altra natura poste a sostegno di quanto deciso;**
- G. rivedere il piano di monitoraggio VAS, alla luce delle esperienze precedenti, integrandolo con gli elementi mancanti di cui alle osservazioni da (O33) a (O35).**

Tutto quanto innanzi detto costituisce il **parere motivato relativo alla Valutazione Ambientale Strategica comprensiva di valutazione d'incidenza del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, comprensivo della sezione gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e Piano Regionale delle Bonifiche delle aree inquinate.**

SI RAMMENTA inoltre quanto segue:

- Ai sensi del comma 14 dell'art. 3 della L.R. 44/2012 e s.m.i., "la VAS costituisce per i piani e programmi" a cui si applicano le disposizioni della suddetta legge "parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione", e che, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale, "il Rapporto Ambientale (...)

costituisce parte integrante del Piano regionale o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione",

- Secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 della legge regionale, "L'Autorità procedente e il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvedono, prima della presentazione del Piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle opportune revisioni del Piano o programma",

- Secondo quanto previsto comma 2 dell'art. 13 della legge regionale, "L'Autorità procedente approva il piano o programma completo del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e delle misure previste in merito al monitoraggio o, qualora non sia preposta all'approvazione del Piano o programma, li trasmette, unitamente alla documentazione acquisita durante la consultazione e al parere motivato, all'organo competente all'approvazione".

- Ai sensi dell'art.17 del TUA e dell'art.14 della L.R.n. 44/2012 ss.mm.ii., "La decisione finale e' pubblicata nei siti web delle autorità interessate, con indicazione del luogo in cui e' possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria; sono inoltre rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate:

a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si e' tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali e' stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18".

SI PRECISA, infine, che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla VAS e alla VINCA dei Piani in oggetto, pertanto non esime le autorità procedenti e/o i proponenti/gestori di impianti dall'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta, assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alla VAS/VINCA dei piani attuative e alla VIA/VINCA relative agli interventi attuativi del piano, ove prescritte.

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 - Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal previgente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- **di dichiarare** quanto espresso in narrativa parte integrante del presente provvedimento;
- **di esprimere** ai sensi del art. 12 della L.R. 44/2012 e s.m.i., **il parere motivato** di Valutazione Ambientale Strategica relativo all'Aggiornamento del **Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, comprensivo della sezione gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e Piano Regionale delle**

Bonifiche delle aree inquinate con tutte le osservazioni e prescrizioni riportate in narrativa, che qui si intendono richiamate;

- **di far propri gli esiti della Valutazione d'Incidenza di cui alla nota prot.AOO_089/14866 del 14/10/2021 resa dal Servizio regionale VIA/VINCA, riportata in narrativa, ivi comprese le relative prescrizioni, che qui si intendono richiamate;**
- **di precisare il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla VAS e alla VINCA dei Piani in oggetto in oggetto, pertanto non esime le autorità procedenti e/o i proponenti/gestori di impianti dall'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta, assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alla VAS/VINCA dei piani attuative e alla VIA/VINCA relative agli interventi attuativi del piano, ove prescritte;**
- **di notificare** il presente provvedimento alla Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifiche - a cura del Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- **di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;**
- il presente provvedimento, composto da n. 32 facciate dattiloscritte, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, :
 - è pubblicato all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
 - è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;
 - è trasmesso, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - è trasmesso all'ufficio regionale competente alla pubblicazione sul BURP.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

**La dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali**

Dott. A. Riccio